

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2646 del 08/05/2025
Oggetto	Notificatore e produttore Igiene Ambientale Management SRL (I.A.M. Srl) Via Fondo Ausa, 16 Repubblica di San Marino (RSM). Procedura di notifica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.. Notifica SM 1162
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2766 del 08/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno otto MAGGIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SALVATORE GANGEMI, determina quanto segue.

ARPAE
(AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA)

Oggetto: Procedura di notifica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m..

Notificatore: Igiene Ambientale Management S.r.l. (I.A.M. Srl) – Via Fondo Ausa, 16 Repubblica di San Marino (RSM).

Notifica: n. SM 1162

Destinatario: FINI S.r.l. Via Benini, 2, in Comune di Zola Predosa (BO)

Allegati: Itinerario;

Approvazione della notifica n. SM 1162

I. Decisione

1. **La notifica SM 1162** per il trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:

Codice CER:	15.01.06 imballaggi in materiali misti
Quantità totale:	100 tonnellate
Tipo di imballaggio:	container
Stato fisico:	solido

destinati all'impianto finale gestito dalla Società FINI S.r.l. Via Benini, 2, in Comune di Zola Predosa (BO), per essere sottoposti all'operazione di recupero R3, è approvata ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.i.;

2. la presente decisione è valida dal **15 Maggio 2025** fino al **14 Maggio 2026**;
3. la presente decisione non è trasferibile;

Pagina 1 di 5

4. la presente decisione è valida in combinazione con la decisione espressa dall'Autorità competente di spedizione; le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
5. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della decisione;

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti e dalle copie delle decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, delle autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.
2. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9 del documento di notifica e del documento di movimento serie SM 1162;
3. il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
4. gli automezzi di raccolta del rifiuto devono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione nonché, quando possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti;
5. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o di incidenti, in tal caso il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;
6. l'itinerario allegato alla notifica non può essere modificato, fatto salvo quanto indicato nel successivo Paragrafo III;

III. Avvertimenti

1. la presente decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di recupero indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i., se per circostanze impreviste

Pagina 2 di 5

non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;

3. ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova;
4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Regolamento CE n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i.;
5. ai sensi dell'art. 16 lettera b) del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m., il notificatore comunica preventivamente la data effettiva di inizio della spedizione inviando copia firmata del documento di movimento compilato, come indicato all'art. 16 lettera a) del medesimo regolamento, alle autorità competenti interessate ed al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio.
6. ai sensi dell'art. 16 lett d) del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i., il destinatario deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti e deve certificare, non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero dei rifiuti. Il destinatario invia copia firmata del documento di movimento contenente tale certificato al notificatore e alle autorità competenti interessate.
7. come indicato nel contratto di recupero, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamenti CE n. 1013/06 e s.m.i.:
 - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
 - il destinatario ha l'obbligo di recuperare i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
8. La presente decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto;

9. la presente decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la presente decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i. qualora:
- la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
10. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Regolamento CE n. 1013/06 e s.m.i..

IV. Motivazioni

L'autorità competente di spedizione Dipartimento Territorio e Ambiente della Repubblica di San Marino ha trasmesso con nota del 26/03/2025 rep. n°. TTR 2025/0252 U, il dossier di notifica successivamente acquisito agli atti con P.G. 58286 del 27/03/2025.

Il dossier di notifica è stato integrato dal notificatore in data 07/04/2025 PG n. 65514.

In data 28/09/2023 è stata inviata al notificatore ed all'autorità di spedizione la conferma di ricevimento della notifica ai sensi art 8 comma 2 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i..

Dalla valutazione della documentazione trasmessa allegata al dossier e le successive integrazioni non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i. e alle motivazioni dell'importazione espresse dal notificatore.

La società Igiene Ambientale Management S.r.l. di San Marino è in possesso di autorizzazione rilasciata con Delibera 16 del 29/03/2023 rilasciata dalla Repubblica di San Marino alla gestione dei rifiuti notificati e si configura come produttore del rifiuto notificato.

L'impianto di destinazione finale FINI S.r.l. è in possesso di autorizzazione unica ambientale rilasciata da ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con determina dirigenziale n. 3757 del 06/10/2016.

L'importazione di rifiuti dalla Repubblica di San Marino alla Regione Emilia-Romagna è regolato da uno specifico accordo per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, destinati ad operazioni di smaltimento/recupero ratificato con Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna

Pagina 4 di 5

n°191 del 29/01/2019¹.

In data 04/04/2025 sono state pagate, mediante sistema PagoPA, le spese amministrative di 516,43 € per le procedure di notifica e per le attività di sorveglianza e controllo sulle importazioni di rifiuti in Italia in conformità all'allegato 4 al DM 370/98.

Sulla base della documentazione presentata e delle motivazioni sopra richiamate, si propone l'autorizzazione scritta alla spedizione ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per il Responsabile
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Ing. Leonardo Palumbo²
(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale)

L'INCARICO DI FUNZIONE
UNITÀ RIFIUTI BONIFICHE ENERGIA
Salvatore Gangemi³
(firmata digitalmente)⁴
(firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale)

n. 1 allegato: Itinerario di trasporto

¹ Ratificato tra le parti in data 26/10/2018 con atto n° 2018/496

² Incarico assegnato con determina DDG DEL-2024-103 del 08/10/2024, del Direttore Generale ARPae Regione Emilia Romagna

³ In base alla Determinazione della Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento nuovi incarichi di funzione.

⁴ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Allegato 3

Itinerario previsto per la spedizione transfrontaliera SM 1162
(punti di uscita ed entrata di ciascuno dei paesi interessati)

PERCORSO PRINCIPALE
PERCORSO ALTERNATIVO

PERCORSO PRINCIPALE



Da: Igiene Ambientale Management S.r.l. – Via Fondo Ausa 16 – Dogana (RSM)

A: FINI S.r.l. – Via Benini 2 – Zola Predosa (BO)

KM. 139 – h. 1,30.

PARTENZA: da sede Igiene Ambientale Management

Uscita dal confine: ROVERETA

Ingresso in Italia: CERASOLO AUSA

Prosegui su SS 72 Consolare Rimini San Marino

Ingresso Autostrada direzione Bologna

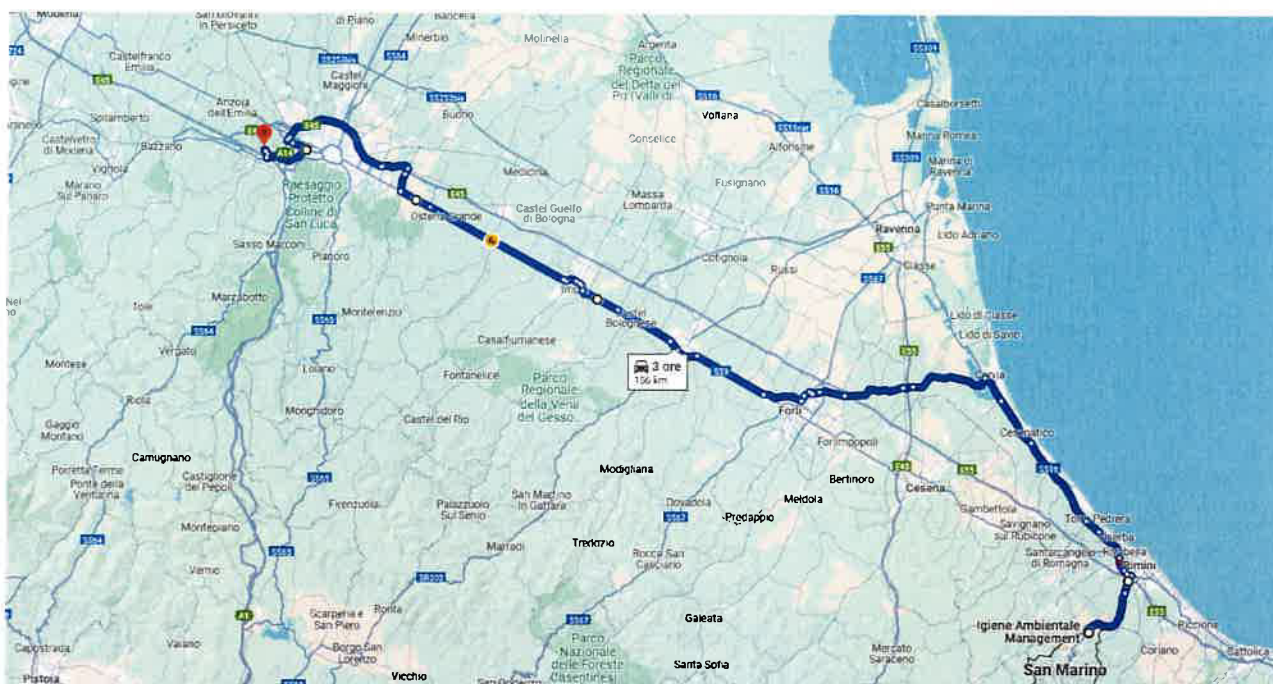
Uscita Autostrada: Bologna Casalecchio

Prosegui su SP569 Nuova Bazzanese direzione Zola Predosa – direzione Via Benini

ARRIVO:

Via Benini, 2 – impianto FINI S.r.l.

PERCORSO ALTERNATIVO



Da: Igiene Ambientale Management S.r.l. – Via Fondo Ausa 16 – Dogana (RSM)

A: FINI S.r.l. – Via Benini 2 – Zola Pedrosa (BO)

KM. 156 – h. 3,01.

PARTENZA: da sede Igiene Ambientale Management

Uscita dal confine: ROVERETA

Ingresso in Italia: CERASOLO AUSA

Prosegui su SS 72 Consolare Rimini San Marino

Prosegui su SS16 e SP254 in direzione Via Cervese

Segui SP2 in direzione Via Ravegnana SS67 per Forlì

Prendi Via Circonvallazione Nord Est/Nuova Circonvallazione SS9 Via Emilia – SP28, SP31

Asse Attrezzato Sud Ovest in direzione Via Camellini Zola Pedrosa

Prendi uscita Zola Pedrosa/Zona Industriale – continua su Via Camellini in direzione Via Benini

ARRIVO:

Via Benini, 2 – impianto FINI S.r.l.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.